

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 18/07/2002

DETERMINAZIONE DEI, DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 3 luglio 2002, n.496 POR PUGLIA 2000-2006 - Misura 4.7 - "Aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole" Approvazione bando per la presentazione delle domande.

L'anno 2002 il giorno 9 luglio in Bari, nella sede del Settore Agricoltura presso l'Assessorato all'Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca - Lungomare Nazario Sauro - Bari.

Il Dirigente dell'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, riferisce:

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha approvato, con decisione n. C(2000)2349 dell'8.8.2000,- il Programma Operativo della Regione Puglia (P.O.R.) per il periodo di programmazione 2000 - 2006;

VISTO il relativo "Complemento di Programmazione", comprendente, tra l'altro, la Misura n. 4.7 concernente "Aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole", così come approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/11/2000 e successivamente dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1697 dell'Il/12/2000 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 16 febbraio 2001);

TENUTO CONTO che le procedure amministrative per la realizzazione della Misura, contenute nel punto 13) del Complemento di Programmazione, stabiliscono che le modalità ed termini di presentazione delle domande saranno indicati in apposito bando predisposto dalla Regione, soggetto attuatore della Misura, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione stessa.

Sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate

PROPONE

- di approvare lo schema di bando per la presentazione delle domande per la concessione degli aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole da parte delle Associazioni tra imprenditori agricoli, come indicato nell'allegato schema, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che i termini per la presentazione delle domande di aiuto decorrono dal 15°(quindicesimo) giorno e sino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, precisando che il computo decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione stessa:
- di stabilire che l'ammissibilità a finanziamento delle domande istruite favorevolmente nel rispetto della graduatoria formata, deve essere contenuta entro la disponibilità finanziaria iscritta in bilancio per

l'annualità 2000, 2001 e 2002 del P.O.R. Puglia - Misura 4.7;

- di incaricare l'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo di inviare copia del presente atto e dell'allegato bando:
- 1. all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione del bando nel BURP ai sensi dell'art.6 lettera g della legge regionale n. 13/94;
- 2. all'Area di Coordinamento dei Fondi Comunitari;
- 3. al Settore Provveditorato ed Economato, perché ponga in essere le procedure per la pubblicazione e per la pubblicizzazione su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale.

Adempimenti contabili di cui alla I.r. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per cui i debiti creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato e stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'Ufficio Dott. Pierluigi Martelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

Vista la proposta dell'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo;

Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. n. 29 del 3/2/93;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa che qui s'intende integralmente richiamata, facendola propria;
- di approvare lo schema di bando per la presentazione delle domande per la concessione degli aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole da parte delle Associazioni tra imprenditori agricoli, di cui all'allegato che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che i termini per la presentazione delle domande di aiuto decorrono dal 15°(quindicesimo) giorno e sino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, precisando che il computo decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione stessa;
- di stabilire che l'ammissibilità a finanziamento delle domande istruite favorevolmente, nel rispetto della graduatoria formata, deve essere contenuta entro la disponibilità finanziaria iscritta in bilancio per l'annualità 2000, 2001 e 2002 del P.O.R. Puglia Misura 4.7;
- di incaricare l'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo di inviare copia del presente atto e dell'allegato bando:
- 1. all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione del bando nel BURP ai sensi dell'art.6 lettera g della

legge regionale n. 13/94;

- 2. all'Area di Coordinamento dei Fondi Comunitari;
- 3. al Settore Provveditorato ed Economato, perché ponga in essere le procedure per la pubblicazione e per la pubblicizzazione su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale;
- di prendere atto di quanto riportato nella sezione " Adempimenti contabili ";
- di dare atto che il presente provvedimento e immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n° 3 (tre) facciate e di un allegato di n. l0 (dieci) pagine, e redatto in duplice originale, di cui uno sarà inviato alla Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del Settore Agricoltura.

Copia sarà inviata all'Assessore all'Agricoltura, mentre non viene inviata copia al Settore Ragioneria poiché non vi sono adempimenti di sua competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura.

Il Dirigente del Settore Agricoltura (Dott. Matteo Antonicelli) REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA, FORESTE, ACQUACOLTURA, CACCIA E PESCA

P.O.R. PUGLIA 2000/2006 COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE ASSE PRIORITARIO IV - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO

MISURA 4.7

"AIUTI DI AVVIAMENTO PER L'ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE"

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DELL'AIUTO PUBBLICO

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DELL'AIUTO PUBBLICO.

1. PREMESSE

La Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C(2000) 2349 dell'8/08/2000 ha approvato il Programma Operativo Regionale della Regione Puglia (P.O.R. - Puglia) per il periodo di programmazione 2000-2006.

Il relativo "Complemento di programmazione" (C.d.P.), che comprende, tra l'altro, la Misura n. 4.7 concernente "Aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole" è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 21/11/2000 e successivamente dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1697 dell'I I/11/2000, (pubblicata nel B.U.R.P. n. 30 del 16 febbraio 2001).

Ciò premesso la Regione Puglia indice bando per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti per l'attuazione della Misura 4.7, rendendo note le relative procedure, nel rispetto di quanto già definito dal Complemento di Programmazione.

2. FINALITA'

Scopo dell'intervento è quello di migliorare l'efficienza e la professionalità dei conduttori delle aziende agricole, che ne fanno richiesta in forma associativa, attraverso attività di assistenza individualizzata in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa; nonché attraverso l'attività di assistenza per la rilevazione e l'analisi dei dati contabili.

3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli investimenti finanziabili devono essere destinati ad attività localizzate nella Regione Puglia.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari della Misura 4.7 "Aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole" sono le Associazioni tra imprenditori agricoli costituite con atto pubblico (atto notarile) e dotate di un proprio statuto, nonche riconosciute ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 8/94.

Nello statuto deve essere, tra l'altro, chiaramente specificato:

- a) la sede,
- b) lo scopo dell'associazione,
- c) la durata (minima 10 anni),
- d) le modalità di adesione e requisiti soggettivi,
- e) il numero delle aziende associate (minimo 30),
- f) organi associativi e loro compiti,
- g) personale di cui intende avvalersi,
- h) parametri per la ripartizione tra i soci dei costi di esercizio,
- i) entrate e patrimonio,
- i) bilancio ed esercizio sociale.

5. CONDIZION DI AMMISSIBILITA' AGLI AIUTI

Ciascuna Associazione deve:

- essere riconosciuta ai sensi dell'art. 9 della L.R. 8/94;
- associare almeno n. 30 imprenditori agricoli;
- avere una durata minima di 10 anni;
- assumere a tempo pieno tecnici agricoli (agronomi, periti agrari, agrotecnici, con adeguata professionalità, anche nel settore informatico), nel rispetto dei contratti di lavoro;
- ogni tecnico assunto deve prestare assistenza alla gestione di almeno n. 30 imprese agricole.

Non sono ammesse agli aiuti le domande presentate da Associazioni riconosciute, con attività già avviate o che hanno usufruito di aiuti all'avviamento nel precedente periodo di programmazione del POP Puglia 1994/99.

6. COMPITI DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni sono preposte all'attuazione di quanto previsto all'art. 33, trattino 3 del Reg. CE n.

1257/99.

In particolare sono preposte alla creazione o al potenziamento dei servizi di assistenza alla gestione delle aziende, con l'utilizzo dei propri tecnici agricoli che dovranno fornire assistenza in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa alle aziende agricole degli imprenditori associati, anche attraverso la rilevazione e la elaborazione dei dati contabili aziendali.

La rilevazione dei dati contabili deve avvenire attraverso l'utilizzo di registri e altra documentazione predisposta dall'INEA, allo scopo di renderli disponibili per la rete italiana di contabilità agraria (RICA).

7. ENTITA' DEGLI AIUTI E SPESE AMMISSIBILI

Gli aiuti previsti dalla presente Misura, nei limiti delle risorse finanziarie per essa disponibili, sono destinati al finanziamento delle spese di avviamento sostenute da Associazioni tra imprenditori agricoli per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole associate dopo la data di presentazione della domanda di aiuto e ritenute ammissibili.

41.667 Euro), all'80% (2° anno = 33.333 Euro) e al 60% (3° anno = 25.000 Euro) delle spese ammissibili individuate al paragrafo 10.5 degli "Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo" (2000/C 28/02), quali:

- l'affitto dei locali;
- l'acquisto di attrezzatura da ufficio, comprese attrezzature e programmi informatici (hardware e software);
- i costi del personale tecnico e amministrativo;
- i costi di esercizio e le spese amministrative.

L'aiuto è comunque rapportato al numero di agenti tecnici (con adeguata preparazione, anche nella utilizzazione di software per la gestione delle imprese agricole). Per ogni agente tecnico assunto sarà riconosciuto un aiuto pubblico massimo di 30.000 EURO (£. 58.088.100) nel triennio, da ripartire in maniera decrescente secondo le percentuali rispettivamente del 100% (12.500 EURO), dell'80% (10.000 EURO) e del 60% (7.500 EURO).

8. MODALITA' DI ACCESSO AGLI AIUTI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Per accedere agli aiuti, l'Associazione deve essere riconosciuta ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 8/94. Se non riconosciuta, la costituente Associazione deve presentare domanda di riconoscimento, in carta semplice.

Le domande per il riconoscimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 8/94, devono essere inviate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Assessorato Regionale all'Agricoltura - Settore Agricoltura - Ufficio Servizi di Sviluppo - Lungomare N. Sauro n. 45 - Bari, dal legale rappresentante dell'Associazione, con firma autenticata a norma dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, corredate dalla seguente documentazione:

- a) progetto di attività corredato da relazione esplicativa del programma e delle iniziative che si intendono attuare per la gestione delle aziende agricole associate, compresa la rilevazione dei dati contabili ai fini della RICA, tempi di attuazione e previsione dei costi complessivi annuali per l'espletamento delle attività previste; il progetto deve essere completato da un prospetto riportante i carichi di lavoro in mesi/uomo per ogni agente assunto per la specifica attività;
- b) atto costitutivo, statuto sociale, regolamento di gestione, scheda illustrativa dell'attività da svolgere;
- c) schede di adesione con sintetica descrizione delle aziende condotte per ogni imprenditore agricolo associato a cui il servizio di assistenza alla gestione si rivolge, sottoscritte dai medesimi.

Le Associazioni riconosciute devono inviare le domande di aiuto, redatte secondo il fac-simile allegato al presente bando, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione, con firma autenticata a norma dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, all'Assessorato Regionale all'Agricoltura - Responsabile della Misura 4.7 - Lungomare N. Sauro n. 45 - Bari, a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel

BURP del presente bando (il conteggio dovrà iniziare dal giorno seguente la data predetta) ed entro e non oltre il 60°(sessantesimo) giorno dalla data di pubblicazione medesima.

Le domande e la relativa documentazione dovranno essere inviate mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento (ricevuta di ritorno).

Ai fini del termine di invio e di scadenza di presentazione farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda si farà riferimento alla domanda di riconoscimento inviata all'Assessorato Regionale all'Agricoltura - Settore Agricoltura - Ufficio Servizi di Sviluppo, citando gli estremi della raccomandata A.R.

Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione

- a) progetto di attività corredato da relazione esplicativa del programma e delle iniziative che si intendono attuare per la gestione delle aziende agricole associate, compresa la rilevazione dei dati contabili ai fini della RICA, tempi di attuazione e previsione dei costi complessivi annuali per l'espletamento delle attività previste; il progetto deve essere completato da un prospetto riportante i carichi di lavoro in mesi/uomo per ogni agente assunto per la specifica attività;
- b) atto costitutivo, statuto sociale, regolamento di gestione, scheda illustrativa dell'attività da svolgere;
- c) schede di adesione con sintetica descrizione delle aziende condotte per ogni imprenditore agricolo associato a cui il servizio di assistenza alla gestione si rivolge, sottoscritte dai medesimi, compresa la dichiarazione della messa a disposizione dei dati contabili ai fini della RICA;
- d) dichiarazione sostitutiva di notorietà, con firma autenticata come per la domanda, dalla quale risulti che l'organismo associativo non sia già riconosciuto, non abbia attività già avviate e che non abbia usufruito di aiuti all'avviamento nel precedente periodo di programmazione del POP Puglia 1994-1999 o in base ad altre disposizioni normative;
- e) età anagrafica degli imprenditori agricoli associati ed eventuale indicazione relativa alla presentazione, da parte dei medesimi, delle domande ai sensi della Misura 4.3 "Investimenti nelle aziende agricole" del POR 2000/2006;
- f) documento comprovante l'assunzione (o dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata nei modi di legge sopra citati, relativa all' impegno ad assumere), in qualità di dipendente a tempo pieno, di uno o più tecnici qualificati, nel rispetto della normativa sui contratti di lavoro;
- g) titolo di studio degli agenti assunti (abilitazione e/o iscrizione all'Albo professionale);
- h) eventuali titoli o attestati di partecipazione a corsi di formazione per la utilizzazione di programmi informatici in agricoltura da parte dei tecnici assunti;
- i) lettere di referenza o autocertificazione di eventuali esperienze professionali specifiche maturate per la gestione di aziende agricole da parte dei medesimi tecnici.

9. PROCEDURE AMMINISTRATIVE, TECNICHE E FINANZIARIE

Le domande per ottenere il riconoscimento sono istruite entro trenta giorni dal loro ricevimento (fa fede il timbro e il numero di protocollo). L'esito (favorevole o sfavorevole) viene comunicato al richiedente (mediante raccomandata A.R.) e al responsabile della Misura 4.7.

Le domande per ottenere gli aiuti, pervenute nei termini, saranno sottoposte ad istruttoria tecnicoamministrativa per il riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi, della conformità delle attività proposte con le finalità della Misura e della loro finanziabilità, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di scadenza per il ricevimento delle domande. L'istruttoria sarà finalizzata alla formulazione della proposta di finanziamento, alla determinazione della spesa totale ritenuta ammissibile al sostegno pubblico e al contributo massimo concedibile.

Qualora la domanda dovesse risultare incompleta dei dati, delle informazioni e della documentazione prescritta, la stessa sarà considerata irricevibile e si provvederà alla sua archiviazione con avviso all'Associazione interessata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le domande giudicate ammissibili, valutate anche attraverso i criteri, così come di seguito specificati. formeranno la graduatoria per il finanziamento.

I risultati degli accertamenti saranno riportati nella "relazione istruttoria" datata e sottoscritta, nella quale dovranno essere specificate le motivazioni di vario ordine alla base della dichiarazione di finanziabilità o di non finanziabilità dell'iniziativa proposta, unitamente all'importo di spesa ritenuto ammissibile al sostegno pubblico e al relativo aiuto concedibile.

In caso di non ammissibilità ai benefici previsti il responsabile della Misura 4.7 darà opportuna comunicazione al richiedente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche ai fini di eventuali controdeduzioni, che devono essere presentate entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per le domande collocate utilmente in graduatoria viene data parimenti comunicazione agli interessati.

La graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili sono approvate con provvedimento del dirigente del Settore Agricoltura.

Il Dirigente del Settore Agricoltura provvede, entro quindici giorni dalla data di esecutività dell'atto di approvazione della graduatoria, ad adottare la determinazione dirigenziale di approvazione del progetto di attività e di impegno dell'importo dell'aiuto pubblico sulla spesa ammessa. In essa saranno dettagliatamente specificate le modalità e i tempi di esecuzione.

Tale determinazione è comunicata ai soggetti destinatari degli interventi, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Erogazioni

Il soggetto destinatario dell'aiuto dovrà chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di approvazione e impegno delle somme, l'anticipazione relativa alla prima annualità, nella misura massima del 50% della stessa quota annuale, previa presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 110% dell'importo annuale da erogare. Per le annualità successive l'anticipazione sarà richiesta contestualmente alla presentazione del rendiconto dell'annualità precedente, redatto sulla base delle spese effettivamente sostenute e ammissibili, dimostrabili con fatture pagate e quietanzate e/o documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Contestualmente il destinatario dell'aiuto presenterà la fidejussione rinnovata.

Il saldo dell'aiuto annuale avverrà sulla base del rendiconto annuale, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, e successivamente alla chiusura dell'attività programmata per il triennio.

Non sarà concessa alcuna proroga alla realizzazione e completamento delle attività progettuali, lasciando ogni responsabilità ed eventuali danni, anche di natura finanziaria, a totale carico del soggetto destinatario.

Infine, qualora le spese per adattamenti tecnici risultino comprese nel limite massimo del 10% di quella ammessa nel progetto iniziale, esse potranno essere approvate in via consuntiva direttamente dai funzionari incaricati degli accertamenti finali di regolare esecuzione.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutte le spese relative alle attività saranno state effettivamente pagate dal destinatario dell'aiuto e dimostrate con fatture in originale e debitamente quietanzate, oppure con documenti contabili aventi forza probante equivalente, corredate dalle relative lettere liberatorie e dalle modalità di pagamento. In ogni caso non saranno consentiti pagamenti per contanti, mentre quelli effettuati con assegni bancari dovranno essere suffragati dai rispettivi estratti conti bancari. A tal riguardo si precisa che l'Associazione dovrà aprire apposito conto corrente bancario nel quale troveranno riscontro i movimenti finanziari (accrediti regionali del contributo, accrediti propri e spese effettuate) relativi alla iniziativa oggetto di contributo.

Si precisa altresì che, nel caso in cui l'Associazione abbia già assunto tecnici agricoli, saranno riconosciute solo le spese sostenute per l'attività svolta dopo la data di presentazione della domanda.

Criteri di selezione

La selezione delle domande sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:

Criteri Punteggi

titolo di studio degli agenti assunti per ogni agente Laurea Punti 2 Diplomi Punti 1

professionalità degli agenti assunti (abilitazione e/o iscrizione all'Albo professionale) per ogni agente Presenza Punti 1 Assenza Punti 0

esperienza professionale specifica maturata per la gestione di aziende agricole, comprovata da lettere di referenza o da autocertificazione per ogni agente Presenza Punti 1 Assenza Punti 0

possesso di titoli o attestati di partecipazione a corsi di formazione per la utilizzazione di programmi informatici per ogni agente Presenza Punti 1 Assenza Punti 0

prevalenza di associati costituiti da giovani agricoltori SI Punti 1 NO Punti 0

prevalenza di associati che hanno presentato domanda ai sensi della Misura 4.3 "Investimenti nelle aziende agricole" SI Punti 1 NO Punti 0

A parità di punteggio sarà data la preferenza all'associazione che presenterà il numero maggiore di aziende agricole associate condotte da giovani agricoltori.

Decadenza delle provvidenze

Il mancato rispetto anche di parte degli obblighi e dei vincoli contenuti nei documenti regionali attinenti al progetto finanziato, oppure previsti dalle vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie, comporterà la decadenza del sostegno pubblico. Questa, formulata con apposito provvedimento dirigenziale di revoca del contributo, previo avviso al soggetto destinatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, determinerà l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente riscosse, maggiorate degli interessi calcolati al normale tasso di sconto e maturati dalla data di riscossione a quella dell'effettiva restituzione. Qualora l'Associazione non svolga in tutto o in parte il programma di attività, la concessione dell'aiuto sarà oggetto di revoca e le somme nel frattempo erogate e/o anticipate saranno restituite alla Regione maggiorate degli interessi a tasso di sconto maturati dalla data di erogazione.

Contestualmente sarà valutata la possibilità di procedere alla revoca del riconoscimento di cui all'art. 9 della L.R. n. 8/94, previa diffida.

Controlli

In ogni fase e stadio del procedimento, l'Unione Europea, lo Stato Italiano e la Regione Puglia possono disporre controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni pubbliche, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime e la regolarità dei procedimenti.

I controlli potranno essere attivati anche dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione e comunque entro i tempi stabiliti dall'obbligo di mantenimento della destinazione delle opere finanziate.

Rinvio alle procedure generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia a quanto riportato nell'apposita scheda della Misura 4.7 ed alle procedure generali indicate nel Complemento di programmazione del P.O.R., pubblicato nel B.U.R.P. n. 30 del 16/02/2001, nonché a quanto stabilito con la Legge Regionale 25/09/2000 n. 13 "Procedure per l'attuazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006".

Azioni informative

In tutti gli atti adottati dall'Associazione dovrà essere evidenziato che l'iniziativa è cofinanziata dalla Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Puglia.

Azioni divulgative

Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura - Settore Agricoltura - Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo - Lungomare Nazario Sauro n. 47 - BARI.

Dott. Pierluigi Martelli Dirigente Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo - tel. 080/5405220 D.ssa Maria Teresa D'Arcangelo Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo - tel. 080/5405296 Dott. Giuseppe Clemente Responsabile della Misura 4.7 - tel. 080/5405214